

Ministero dei lavori pubblici
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale

Alla Direzione Generale
dell'ANAS
Via Monzambano, 10
00185 R O M A

All'AISCAT-Associazione
Autostrade e Trafori
Via Sardegna, 40
00187 R O M A

Alle Amministrazioni Regionali
e Province Autonome
LORO SEDI

Alle Amministrazioni Prov.li
LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Polizia Stradale
P.le Viminale
00184 R O M A

Al Ministero dei Trasporti
Gabinetto
P.le della Croce Rossa
00161 R O M A

Al Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri
V.le Romania
00187 R O M A

Al Comitato Centrale Albo
Nazionale Autotrasportatori
Via G. Caraci, 36
00100 R O M A

Prot. 630

OGGETTO: Trasporti eccezionali provenienti dall'estero. Documentazione tecnica.

Dall'1 gennaio 1997 è entrato in vigore l'art. 10 del D. Leg.vo 30.4.92, n. 285, Nuovo Codice della strada, che disciplina la circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

Dalla stessa data sono in vigore anche le norme regolamentari - D.P.R. 16.12.92, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.9.96, n. 610 - con le quali sono fissate le modalità da seguire per la

richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la circolazione dei suddetti veicoli e trasporti.

All'art. 14, comma 12, di tali norme è previsto che i settori esteri che intendono circolare in Italia con veicoli o complessi di veicoli eccezionali, immatricolati all'estero, o che intendono effettuare trasporti eccezionali devono allegare alla domanda di autorizzazione, oltre a quanto previsto dai precedenti commi dell'art. 14, anche un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Con Decreto dirigenziale n. 153/4203 del 4.2.93 trasmesso con nota n. 205.4203 del 5.2.97 per la diffusione agli enti proprietari di strade, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fissato le caratteristiche e le modalità di richiesta del documento tecnico sopraindicato.

All'atto dell'entrata in vigore dell'art. 10 del Nuovo Codice della strada - 1 gennaio 1997 - lo stesso Ministero dei trasporti, con Decreto dirigenziale n. 071/4203 del 23.1.97, ha rilevato l'opportunità di rideterminare le caratteristiche del documento tecnico e le procedure da seguire per la sua richiesta.

Lo stesso decreto stabilisce l'entrata in vigore delle nuove disposizioni all'1.7.97 e l'applicazione fino a tale data delle norme, attinenti il documento tecnico per i vettori esteri, in vigore al 31.12.92.

Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che tale normativa è costituita dal Decreto del Ministero dei trasporti in data 31.7.84, nonché dalla Circolare n. 86/85 del 30.5.85 e dalla nota n. 2557/4203/2a del 3.10.85.

Con quest'ultima si conferma che il documento tecnico previsto per i vettori esteri deve essere allegato alle domande di autorizzazione solo quando le masse dei veicoli superano quelle attestate nella carta di circolazione rilasciata dallo Stato di immatricolazione.

Ciò premesso, nelle more dell'entrata in vigore del Decreto dirigenziale 071/4203 del 23.1.97, preso atto delle disposizioni transitorie in esso contenute, si dispone che i vettori esteri, nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 12, del Regolamento, alleghino, oltre alla fotocopia autenticata del documento di circolazione, la traduzione in lingua italiana dello stesso, asseverata in termini di legge e vidimata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente per territorio.

7 febbraio 1997

IL CAPO DELL'ISPettorato
Dott.ssa Valeria Olivieri